



Via Dei Toscani, 3/C - 46100 Mantova
C.P. 239 Mantova Centro
P.IVA/C.F. 02004750200
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.
T. 0376 2301 - F. 0376 230330
apam@apam.it - www.apam.it

**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO
PER LA FORNITURA BIENNALE DI RICAMBI NUOVI ORIGINALI IIA O EQUIVALENTI
PER AUTOBUS DI APAM ESERCIZIO SPA (CIG A02314094D)**

CAPITOLATO D'ONERI

(norme che regolano gli impegni contrattuali)

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

E' oggetto del presente Capitolato l'affidamento della fornitura biennale, in forma frazionata, di ricambi IIA nuovi, originali e/o equivalenti, occorrenti per la manutenzione degli autobus di Apam Esercizio Spa e riportati nella tabella dell'offerta economica (All. 4 al Bando e Disciplinare di Gara).

L'importo presunto dell'appalto è desunto dalla contabilizzazione dei consumi medi degli anni precedenti, ma potrà subire, nel corso del periodo contrattuale, variazioni in aumento o diminuzione in funzione delle esigenze di Apam Esercizio Spa.

I quantitativi dei ricambi verranno ordinati, di volta in volta da APAM, a seconda delle esigenze specifiche e pertanto non è possibile definire anticipatamente i quantitativi numerici e gli importi economici connessi che si renderà necessario ordinare, siano essi per categoria o tipologia di prodotto.

In caso di consumi inferiori a quelli previsti, APAM non sarà tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento. Pertanto ove non si verificassero esigenze di acquisizione di ricambi oggetto della presente procedura o di tutto il quantitativo presunto, durante il periodo di validità contrattuale, l'appaltatore non potrà far valere alcun diritto sulla mancata fornitura.

In caso di richieste di fornitura, per alcune tipologie di ricambi, di una quantità maggiore rispetto a quella presunta indicata negli atti di gara, l'appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa al riguardo e, nel caso in cui l'appaltatore non possa evadere la richiesta d'ordine dovrà proporre un'alternativa, senza maggiori oneri, che Apam si riserva di accettare.

Per tutti i ricambi, siano essi originali o di primo impianto o equivalenti, l'appaltatore deve garantire costanza nella qualità degli stessi per tutta la durata dell'Accordo Quadro. Resta inteso che in nessun caso, se non previa espressa autorizzazione di Apam, l'appaltatore potrà fornire ricambistica differente da quella offerta in sede di gara.

ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'appaltatore è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, oltre a quelle stabilite nel presente Capitolato. In particolare a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la principale normativa di riferimento per la fornitura di ricambistica è contenuta nei seguenti atti:

- a) Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici);
- b) Direttiva europea 2014/25/UE (procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali);
- c) Regolamento (UE) n. 461/2010 della Commissione del 27 maggio 2010 relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico;
- d) Regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione del 20 aprile 2010 relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate;
- e) Comunicazione della Commissione Europea - Orientamenti aggiuntivi in materia di restrizioni verticali negli accordi per la vendita e la riparazione di autoveicoli e per la distribuzione di pezzi di ricambio per autoveicoli (2010/C 138/05);
- f) Regolamento (UE) n. 2018/858 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (Testo rilevante ai fini del SEE).

ART. 3 - DEFINIZIONI

Si applicano le seguenti definizioni:

3.1 Pezzi di ricambio (art. 1, lett. h, Reg. UE 461/2010)

I beni che vengono incorporati o montati in o su un autoveicolo per sostituirne delle parti componenti, compresi beni, quali i lubrificanti, necessari all'utilizzo di un autoveicolo, ad eccezione del carburante;

3.2 Ricambi inerenti la sicurezza del veicolo e la tutela dell'ambiente

I ricambi attinenti gli organi di sicurezza sono quei componenti da considerarsi critici rispetto all'integrità veicolare in caso di loro malfunzionamento con conseguenze catastrofiche.

Sono considerati componenti inerenti la sicurezza del veicolo e la tutela ambientale, quelli le cui caratteristiche costruttive sono soggette ad accertamento ai sensi del Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e s.m.i., art 71) e dal relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 495/92 e s.m.i., art 227 con appendice V).

Ai fini della sicurezza dell'esercizio, vengono pertanto richiesti, per tali categorie, ricambi originali; Apam potrà accettare la consegna di ricambi cd. di primo impianto o ricambi equivalenti, a condizione che siano dotati (ove prevista) di omologazione di legge ai sensi della normativa nazionale (Codice della Strada) e Comunitaria (Direttiva 98/14/CEE, Direttiva 2007/46/CE e relativo all. IV).

3.3 Ricambi originali (punto 19 – Comunicazione della commissione 2010/C/138/05)

Per "pezzi di ricambi originali" si intendono i pezzi di ricambio la cui qualità è la stessa di quella dei componenti usati per l'assemblaggio dell'autoveicolo e che sono fabbricati secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione forniti dal costruttore per la produzione di componenti o pezzi di ricambio dell'autoveicolo in questione.

3.4 Ricambi originali nella prassi definiti "di primo impianto"

Questa categoria include i pezzi di ricambio prodotti nella medesima linea di produzione dei componenti originali. Salvo prova contraria, si presume che tali pezzi di ricambio costituiscano parti originali se il costruttore degli stessi certifica che la qualità degli stessi corrisponde a quella dei componenti usati per l'assemblaggio dell'autoveicolo in questione e che detti pezzi di ricambio sono stati fabbricati secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione del costruttore degli autoveicoli (art. 3 paragrafo 26 della Direttiva UE - 2007/46/CE - Omologazione veicoli a motore e rimorchi che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli).

Nota: secondo le definizioni contenute nella normativa in vigore scompare, quindi, la distinzione, utilizzata nella prassi aziendale comune, tra ricambi "originali" e ricambi "di primo impianto". Si ritiene opportuno precisare che poiché nell'uso corrente si continua ad utilizzare il termine "primo impianto", per quanto non ci sia più corrispondenza nella normativa vigente, la documentazione tecnica tiene conto di tale definizione.

3.5 Ricambi "di qualità equivalente" (punto 20 – Comunicazione della commissione 2010/C/138/05)

Per pezzi di ricambio "di qualità equivalente" si intendono esclusivamente i pezzi di ricambio la cui qualità corrisponde o è addirittura superiore a quella dei componenti che sono stati usati per l'assemblaggio degli autoveicoli in questione, prodotti secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione propri del fabbricante del ricambio.

L'equivalenza si deve estrinsecare in ricambi che, ai sensi del Regolamento CE n. 1400/2002 della Commissione 31 luglio 2002) sono fabbricati da qualsiasi impresa che possa certificare in qualunque momento che la qualità di detti pezzi di ricambio corrisponde a quella dei componenti che sono stati usati per l'assemblaggio degli autoveicoli in questione e, in ogni caso, avente i seguenti requisiti:

- perfetta intercambiabilità senza dover ricorrere ad alcun adattamento del ricambio o del complessivo tecnico che contiene il ricambio;
- processo di progettazione, processo tecnologico produttivo, controllo di qualità alla produzione e distribuzione, uguali o equivalenti a quella del ricambio originale;
- materiali costruttivi del ricambio aventi qualità funzionali alla destinazione d'uso uguali a quelle dei materiali costruttivi dei ricambi originali;
- caratteristiche geometriche e dimensionali identiche a quelle del prodotto originale;
- caratteristiche prestazionali funzionali alla destinazione d'uso, uguali o superiori a quelle dell'originale;
- caratteristiche meccaniche, chimiche, e se del caso elettriche, che garantiscano qualità e durata almeno pari a quella del prodotto originale.

3.6 Costruttore (Reg. UE 858/2018): una persona fisica o giuridica che è responsabile di tutti gli aspetti dell'omologazione di un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente o dell'omologazione individuale o della procedura di autorizzazione di parti e accessori, della garanzia di conformità della produzione e delle questioni di vigilanza del mercato concernenti i veicoli, i sistemi, i componenti, le entità tecniche indipendenti, le parti e gli accessori prodotti, indipendentemente dal fatto che tale persona sia o non sia direttamente coinvolta in tutte le fasi di progettazione e costruzione del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica indipendente in questione.

Il Costruttore è, pertanto, colui che realizza il ricambio sotto le proprie direttive, immettendolo nel mercato a proprio nome e sotto la propria responsabilità ne certifica la conformità di produzione. A tal fine, possiede almeno una delle seguenti condizioni:

- è in possesso del progetto di fabbricazione e del know-how tecnico per produrre il ricambio;
- controlla il processo produttivo, mantenendone al proprio interno almeno una fase di realizzazione;
- realizza e documenta il controllo di qualità del processo produttivo e dei semilavorati eventualmente impiegati rispetto alle specifiche di progetto di realizzazione del prodotto;
- certifica la conformità del prodotto finito rispetto alle specifiche e alle norme di produzione del costruttore del veicolo.

ART. 4 - CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI

Di seguito viene indicata la documentazione tecnica che l'operatore economico partecipante dovrà produrre in sede di partecipazione alla procedura di gara. Si precisa che ciascun documento dovrà contenere l'espressa

indicazione del/dei codice/codici componenti a cui si riferisce:

4.1 PER I RICAMBI ORIGINALI

Autorizzazione alla commercializzazione dei prodotti della Casa Costruttrice dei veicoli, oppure, *in alternativa*, apposita dichiarazione con cui l'operatore concorrente attesta che i ricambi originali forniti sono effettivamente di provenienza della rete ufficiale della Casa Costruttrice dei veicoli e si impegna a produrre, a semplice richiesta di Apam ed entro un termine di 5 giorni lavorativi, copia della documentazione (ddt, fattura, packing list etc..) che comprovi che il materiale originale è effettivamente di provenienza dalla rete ufficiale della casa costruttrice del ricambio (nel caso in cui l'offerente non sia parte della rete ufficiale IIA).

4.2 PER CIASCUN RICAMBIO "DI PRIMO IMPIANTO"

I. dichiarazione del produttore dei pezzi di ricambio originali "di primo impianto" che attesti che la qualità dei ricambi originali offerti corrisponde a quella dei componenti usati per l'assemblaggio dell'autoveicolo e che detti pezzi di ricambio sono stati fabbricati secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione del costruttore degli autoveicoli. La dichiarazione deve riportare l'elenco dettagliato dei ricambi offerti, comprensivo dei codici dei singoli articoli;

II. certificato di omologazione, per quei prodotti la cui omologazione sia richiesta da uno degli atti normativi di cui all'allegato II del Regolamento UE 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018/ certificato attestante l'omologazione comunitaria ECE R90, per quanto concerne le garnizioni frenanti, i dischi freno ed i tamburi;

III. dichiarazione del Costruttore dei ricambi, attestante le proprie generalità ed il Paese di produzione, ai fini della verifica di cui all'art. 170 del D. Lgs. 36/2023.

4.3 PER CIASCUN RICAMBIO DI QUALITÀ EQUIVALENTE

I. Dichiarazione del Costruttore dei ricambi, attestante:

- (a) la qualità corrispondente del prodotto fornito rispetto a quello originale;
- (b) la perfetta intercambiabilità senza dover ricorrere ad alcun adattamento del ricambio, del complessivo o del sistema sul quale deve essere montato;
- (c) il possesso di caratteristiche prestazionali atte ad assicurare una regolare funzionalità e sicurezza dello stesso sul sistema, nonché almeno pari durata in esercizio.

Oppure, in assenza di dichiarazione del Costruttore dei ricambi, è possibile produrre cataloghi che riportino indicata l'equivalenza del codice offerto con il codice originale;

II. Certificato di omologazione, per quei prodotti la cui omologazione sia richiesta da uno degli atti normativi di cui all'allegato II del Regolamento UE 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, nonché certificato attestante l'omologazione comunitaria ECE R90, per quanto concerne le garnizioni frenanti, i dischi freno ed i tamburi;

III. Dichiarazione del Costruttore dei ricambi, attestante le proprie generalità ed il Paese di produzione, ai fini della verifica di cui all'art. 170 del D. Lgs. 36/2023.

IV. Copia della certificazione ISO 9001:2015 del Costruttore del ricambio equivalente, riportante l'ambito di applicazione almeno della produzione;

V. Dichiarazione del concorrente che si impegna a:

- (a) fornire la descrizione dei test e dei controlli di qualità realizzati lungo tutta la filiera produttiva del ricambio e modalità di identificazione e tracciamento dei lotti di produzione, su richiesta di Apam;
- (b) consegnare la documentazione tecnica (ad esempio specifiche tecniche, disegni, relazioni di prove, ecc.) relativa ai prodotti forniti, su richiesta di Apam;
- (c) garantire, per tutta la durata del contratto, il tempestivo aggiornamento dei cambi-codice conseguenti ad aggiornamenti/richiami/modifiche disposte dal Costruttore per l'item in oggetto;

VI. Dichiarazione del concorrente che si impegna a fornire ricambi originali in luogo dei ricambi equivalenti, alle condizioni contrattuali di cui ai ricambi equivalenti e senza alcun onere aggiuntivo, qualora non fornisca, contestualmente alla consegna del ricambio, la documentazione di cui al precedente punto V.

4.4 PER LA COMPLESSIVA FORNITURA

Dichiarazione del Concorrente indicante la percentuale del valore dei prodotti provenienti dai Paesi terzi rispetto al valore totale dei prodotti che compongono l'offerta, ai sensi dell'art. 170 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 5 - IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI

Per una corretta gestione del contratto e per il controllo di accettazione e qualità dei ricambi, Apam ha la necessità che i ricambi consegnati siano facilmente ed inequivocabilmente identificabili, con particolare riferimento alla provenienza (costruttore) e alla tipologia (part-number).

5.1 Identificazione dell'imballaggio

I ricambi oggetto della fornitura - siano essi originali/di primo impianto o equivalenti - dovranno essere contenuti in opportune confezioni adatte a mantenere le caratteristiche tecniche dei ricambi e a preservarli da urti accidentali. La merce deteriorata per negligente od insufficiente imballaggio potrà essere, a discrezione della Committente, rifiutata a tutto danno dell'appaltatore.

L'imballaggio della merce è a carico dell'appaltatore, compreso nel prezzo offerto e dovrà essere realizzato in maniera idonea, con materiale non nocivo e rispondente alle norme vigenti.

All'esterno di ciascun collo, anche contenente diverse tipologie di materiali, dovranno essere chiaramente indicati:

- intestazione dell'appaltatore;
- il riferimento al numero del DDT (documento di trasporto);
- le quantità ed il tipo di materiale contenuto;
- il riferimento al numero dell'ordine di Apam.

La scatola o l'imballo che contiene ogni singolo pezzo dovrà riportare la targhetta antifalsificazione sulla quale dovrà essere stampato:

- il codice a barre che consenta la lettura ottica e l'indicazione esplicita del codice articolo indicato sull'ordine;
- in caso di fornitura di pezzi originali, il codice originale;
- in caso di fornitura di pezzi equivalenti, la doppia codifica cioè il codice del pezzo equivalente ed il corrispondente codice del pezzo originale.

5.2 Identificazione dei ricambi

Tutti i ricambi forniti dovranno essere univocamente identificati con l'indicazione dei codici part-number, in uno dei seguenti modi:

- a) marcatura del particolare in forma indelebile e leggibile come sotto indicato;
- b) targhetta antifalsificazione punzonata sul pezzo, riportante il codice del pezzo originale in caso di fornitura di ricambi originali o il codice del ricambio equivalente in caso di fornitura di ricambi equivalenti;
- c) stampigliatura del marchio del costruttore del pezzo, sia esso originale o equivalente;
- d) stampigliatura del marchio di omologazione, nei modi stabiliti nelle Direttive e nei Regolamenti E.C.E., nei casi di ricambi per i quali è previsto l'obbligo di omologazione. In tal caso, se prescritto, la confezione dovrà riportare, tra l'altro, anche la tipologia del veicolo per il quale è stato omologato.

Nel caso in cui il Costruttore del ricambio originale apporti una variazione tecnica di catalogo che comporti una variazione di articolo, ovvero di impiegabilità sulle tipologie di rotabili di Apam, l'appaltatore è tenuto a darne comunicazione immediata e a fornire sia i nuovi cataloghi sia i nuovi esplosi che il nuovo articolo secondo gli aggiornamenti tecnici previsti.

ART. 6 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E AFFIDAMENTO DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI

L'Accordo Quadro avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, periodo entro il quale la Stazione Appaltante potrà stipulare Contratti Attuativi ANNUALI relativamente alle forniture ricomprese nell'ambito di applicazione dello stesso Accordo.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 17 comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023, Apam si riserva, per motivate ragioni o nei casi di urgenza di cui al comma 9, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale anche in presenza della stipula dell'Accordo Quadro.

Ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D. Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di attivare una proroga contrattuale per un massimo di 4 (quattro) mesi, alle medesime condizioni commerciali ed economiche dell'Accordo Quadro o alle condizioni di mercato più favorevoli per la Stazione Appaltante.

L'Accordo Quadro e i contratti attuativi da esso derivanti dovranno ritenersi terminati anche prima della scadenza naturale nell'ipotesi di totale esaurimento dell'importo a disposizione.

E' in ogni caso escluso il rinnovo tacito dell'Accordo Quadro, che cesserà, in difetto di comunicazione di proroga, senza necessità di disdetta o preavviso alcuno.

ART. 7 - IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo complessivo biennale dell'Accordo Quadro è definito in € 100.000,00 (euro centomila/00) + Iva.

L'Accordo Quadro si concluderà al termine dei 24 mesi indipendentemente dal raggiungimento dell'importo contrattuale fissato, qualunque siano i prezzi netti e i ribassi offerti, da intendersi esclusivamente sui prezzi di listino ufficiali della casa costruttrice di pezzi di ricambio e/o materiali IIA.

Il valore massimo in caso di proroga contrattuale per una durata massima di 4 mesi è stabilito in € 20.000,00 (euro ventimila/00) + Iva.

Il valore complessivo massimo dell'appalto, compresa l'opzione di proroga, è pertanto pari ad € 120.000,00 (euro centoventimila/00) + Iva.

I prezzi netti unitari offerti per ogni articolo nella tabella dell'offerta economica sono comprensivi e compensati di tutti gli oneri scaturenti dall'effettuazione della fornitura, consegna e trasporto inclusi, nei modi e nei termini stabiliti nel Capitolato d'Oneri e nello Schema di Accordo Quadro.

Le percentuali di sconto offerte, per gli articoli non ricompresi nella suddetta tabella, andranno applicate sul listino ufficiale IIA in vigore al momento dell'emissione dell'ordine di acquisto.

La spesa presunta per il periodo di validità dell'Accordo Quadro è da considerarsi indicativa in quanto trattasi di Commessa a Quantità Indeterminata.

Trattandosi di mera fornitura, non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI previsto all'art. 26 del D.Lgs 81/08; di conseguenza i costi della sicurezza sono pari a zero.

ART. 8 - MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

L'affidamento dei singoli Contratti Attuativi avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto l'Accordo Quadro è concluso con un solo operatore economico.

8.1 Ordini

La fornitura avverrà in forma frazionata.

Successivamente alla stipula di ogni Contratto Attuativo annuale, Apam trasmetterà singoli ordini per l'approvvigionamento dei ricambi a mezzo posta elettronica ordinaria, all'indirizzo mail che sarà indicato dall'appaltatore.

L'ordine anticipato a mezzo mail da APAM si intende automaticamente accettato dall'appaltatore.

8.2 Tempi di consegna

La consegna è a cura ed oneri a carico dell'appaltatore e dovrà essere effettuata entro:

- massimo **10 (dieci) giorni lavorativi** dalla data di trasmissione dell'ordine (sabato e festivi esclusi), per gli Acquisti Standard;
- massimo **4 (quattro) giorni solari** dalla data di trasmissione dell'ordine, per gli Acquisti Urgenti (procedura d'urgenza). Le consegne richieste con "procedura d'urgenza" non comporteranno alcun maggior costo e/o onere aggiuntivo da addebitare ad APAM Esercizio Spa, fino ad un importo complessivo non superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo annuale di ogni singolo Contratto Attuativo, senza che l'appaltatore possa nulla a pretendere.

I tempi di consegna sopra indicati, con riferimento alla data di trasmissione dell'ordine all'appaltatore, saranno considerati tassativi e vincolanti ai fini dell'applicazione delle penali previste dal successivo art. 20.

In caso di previsto mancato rispetto dei tempi di consegna, l'appaltatore è tenuto, entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine, a dare comunicazione scritta ad Apam proponendo una nuova data di prevista consegna.

L'appaltatore che, per cause di forza maggiore, documentate e comprovate, non sia in grado di effettuare le consegne nel termine fissato, può chiedere, con domanda motivata, la concessione di una proroga dei termini ad Apam, la quale si riserva di concederla a propria discrezione.

8.3 Luogo, modalità ed orari di consegna

I ricambi devono essere consegnati franco magazzino Apam in via Dei Toscani n. 3/c a Mantova, dal lunedì al venerdì dalle ore 07:30 alle ore 17:00.

Ogni consegna deve essere corredata di DDT (documento di trasporto) in cui devono essere indicati, obbligatoriamente, il numero e la data dell'ordine, il CIG del Contratto Attuativo, la quantità, il codice del ricambio e la descrizione.

I trasporti dovranno essere effettuati nel rispetto delle normative vigenti, con veicoli idonei e rispondenti alle normative previste per lo specifico prodotto trasportato a mezzo di Vettori autorizzati ed in possesso delle autorizzazioni ed abilitazioni previste dalla Legge.

La messa a terra dei materiali sarà a cura dell'appaltatore, a mezzo del Vettore, adeguatamente informato.

Tutti i colli, il cui peso superi i 25 kg, dovranno essere consegnati su apposite basi per agevolarne lo scarico e la movimentazione con transpallet o carrello elevatore dotato di forche per pallet.

ART. 9 - GESTIONE ORDINI INEVASI

Con cadenza quindicinale, Apam invierà all'appaltatore, a mezzo posta elettronica ordinaria, la situazione degli ordini non evasi con data ordine nelle due settimane precedenti.

L'appaltatore è tenuto a rispondere, con le stesse modalità (posta elettronica) entro il termine di 3 giorni lavorativi, indicando i tempi previsti di consegna di detti ordini.

ART. 10 - ACCETTAZIONE E COLLAUDO DELLA MERCE

La semplice consegna non comporta necessariamente l'accettazione della merce, essendo quest'ultima subordinata al controllo effettuato da Apam per l'accertamento e la verifica della corrispondenza delle caratteristiche dei ricambi consegnati, con quelle dichiarate dall'appaltatore e precisate nell'ordine e nel presente Capitolato.

Il materiale consegnato sarà sottoposto a "collaudo di accettazione" da parte dei Responsabili aziendali preposti che comporterà:

- **collaudo visivo**, a seguito del quale Apam potrà rifiutare i ricambi che evidenzino vizi o difetti di imballaggio, quelli per i quali non sia garantita l'identificazione ai sensi dell'art. 5.2 e quelli con caratteristiche visive difformi dai ricambi ordinati;
- **collaudo documentale**, mediante il quale Apam potrà richiedere:
 - la documentazione di omologazione (ove prevista), i test, le procedure di collaudo e di qualità, che dimostrano che il ricambio fornito ha caratteristiche almeno pari a quelle dei componenti utilizzati per l'assemblaggio del veicolo;
 - la documentazione che Apam ritiene necessaria per verificare la natura dei ricambi forniti e la loro conformità a quanto previsto nel presente Capitolato (ad es. schede tecniche del prodotto);
- **collaudo tecnico**, che consiste nel sottoporre il ricambio a prove, anche distruttive, di tipo meccanico, elettrico e/o di verifica della qualità dei ricambi consegnati che non risultano rispondenti alle prescrizioni tecniche o in caso di sospetta difformità rispetto a quanto ordinato.

Apam si riserva di effettuare tale collaudo a campione durante l'esecuzione del contratto.

10.1 Livello minimo di qualità del servizio

L'appaltatore deve garantire un adeguato livello di qualità e la rispondenza dei ricambi alle caratteristiche previste nelle presenti Specifiche.

Non sarà ritenuto soddisfacente il livello di qualità nel caso in cui vengano resi, perché non conformi, più di dieci prodotti, durante il periodo di validità annuale previsto per il Contratto attuativo. La resa di dieci prodotti non conformi sarà considerata come grave inadempimento contrattuale e Apam potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 11 - GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ

In caso di esito negativo dei collaudi o qualora, all'atto dell'accettazione, del montaggio o durante il loro impiego, i ricambi non risultassero conformi perché rotti, difettosi, usurati, incompleti, consegnati all'interno di imballi anonimi, non integri, privi di targhette antifalsificazione sia sulla scatola che sul pezzo di ricambio, privo del marchio del costruttore stampigliato sul pezzo stesso, privo di omologazione ove richiesto e nel complesso non rispondenti alle caratteristiche richieste, Apam invierà una specifica comunicazione scritta all'appaltatore con cui si notificano i difetti riscontrati.

Apam potrà, inoltre, richiedere una verifica in contraddittorio con l'appaltatore per la valutazione di non conformità del materiale consegnato, inviando la convocazione dell'appaltatore con preavviso di almeno 5 giorni.

L'appaltatore deve ritirare il materiale reso entro 5 giorni consecutivi dalla comunicazione di non conformità e a provvedere contestualmente alla sostituzione della merce oggetto di contestazione.

In ogni caso la sostituzione del materiale non conforme dovrà avvenire sempre e comunque entro i termini di consegna stabiliti all'art. 8.2, pena applicazione delle penalità previste per ritardo nelle consegne.

L'appaltatore si obbliga a fornire la quantità di materiali esattamente indicata negli ordini. In caso di eccedenze, Apam segnalerà tipologia e quantità dei materiali eventualmente consegnati in eccedenza rispetto a quanto richiesto. L'appaltatore, entro 15 giorni solari consecutivi dalla segnalazione, deve ritirare le eccedenze ed emettere relativa nota di credito, ove necessaria. Apam è sollevata da ogni responsabilità di custodia e non risponde degli eventuali danni che possano subire i materiali inviati in eccesso.

ART. 12 - GARANZIE

L'appaltatore si impegna a fornire esclusivamente ricambi nuovi originali IIA o equivalenti, sicuri ai sensi delle disposizioni di legge e a rispettare tutte le prescrizioni e specifiche tecniche dichiarate.

L'appaltatore deve garantire i ricambi oggetto dell'appalto da inconvenienti e/o malfunzionamento non attribuibile a causa di forza maggiore, da vizi di costruzione e da difetti dei materiali impiegati, nonché da errori di montaggio e/o assemblaggio per almeno **24 (ventiquattro) mesi** dalla data di effettiva accettazione dei prodotti, con esito positivo.

Durante il periodo di garanzia, l'appaltatore è pertanto obbligato ad eliminare, a proprie spese (manodopera inclusa), tutti i difetti e/o disservizi manifestatisi nei prodotti forniti e, comunque, a mettere a disposizione un ricambio sostitutivo, entro 15 giorni dalla data della lettera di APAM con la quale si notificano i difetti riscontrati, con ripristino dei termini di garanzia, ferme restando le ulteriori responsabilità del fornitore per i danni derivanti da prodotti difettosi.

Per i ricambi di qualità equivalente, qualora il difetto riscontrato fosse di tipo ripetitivo (a partire dal secondo guasto dello stesso tipo), verrà disposta un'analisi in contraddittorio con il Fornitore per identificare la causa del vizio. Se la causa risulterà imputabile al ricambio, la Committente potrà richiedere la sostituzione del ricambio con materiale originale, senza costi aggiuntivi al prezzo offerto in gara per quello equivalente.

ART. 13 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA, AMBIENTE ED IGIENE DEL LAVORO

Per quanto concerne gli obblighi in materia di sicurezza, ambiente ed igiene del lavoro ed osservanza delle leggi e delle disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro nelle parti coerenti con le attività affidate, si rimanda all'Allegato B "Capitolato della sicurezza per forniture/servizi/lavori in appalto", che forma parte integrante al presente Capitolato d'Oneri.

ART. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dalle obbligazioni stesse, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 36/2023, l'Appaltatore è tenuto a costituire una garanzia, pari al 5% dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro, mediante fideiussione emessa da primari Istituti di Credito o polizza fideiussoria emessa da Compagnie di Assicurazione regolarmente autorizzate.

Si specifica che, fino al momento della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli schemi tipo relativi alle cauzioni ai sensi del D. Lgs. 36/2023, gli operatori economici potranno presentare la cauzione definitiva richiesta secondo lo schema tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16/09/2022 n. 193.

La cauzione è considerata valida a condizione che:

- la garanzia prestata possa essere escussa dal Beneficiario mediante semplice richiesta scritta al Fideiussore, con espressa rinuncia dello stesso ad avvalersi dei benefici previsti dall'art. 1944 del Codice Civile;
- la garanzia prestata abbia validità fino a quando il Beneficiario stesso ne disporrà lo svincolo;

- il mancato pagamento dei premi/commissioni non possa essere opposto al Beneficiario e non abbia influenza sulla validità della garanzia prestata;
- la Società Assicuratrice rinunci ad eccepire la decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 1957 del Codice Civile.

Alla polizza fideiussoria o alla fideiussione bancaria dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000, in cui il firmatario emittente della cauzione definitiva dichiara di essere in possesso dei poteri occorrenti per impegnare la banca o l'assicurazione in merito alla cauzione stessa.

La cauzione definitiva è stabilita a garanzia dell'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le obbligazioni dell'Accordo Quadro e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo, per il Committente, il diritto al risarcimento di ogni danno eccedente l'importo cauzionale, nonché delle maggiori somme che il Committente avesse eventualmente pagato in più, durante il periodo contrattuale, in confronto ai risultati della liquidazione finale a saldo e di quant'altro dovuto a qualsiasi titolo.

ART. 15 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

Apam chiederà all'appaltatore, prima della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, copia di una Polizza assicurativa di Responsabilità Civile Prodotti con copertura estesa a tutte le forme di responsabilità civile per danni derivanti da prodotti difettosi, comprese quelle oggettive o una Polizza assicurativa equivalente (Responsabilità civile Terzi/Prestatori d'Opera cd. RCT/RCO) a copertura dei rischi connessi all'esecuzione di tutte le attività oggetto dell'appalto, con massimale adeguato alla presente gara.

Dovranno essere compresi anche gli eventuali danni al veicolo, dovuti al "fermo veicolo", provocati dall'uso dei ricambi forniti.

Tale garanzia assicurativa è integrativa e non alternativa o sostitutiva alle condizioni di qualità e sicurezza richieste nel presente Capitolato e dalle vigenti norme in materia.

ART. 16 - PREZZI CONTRATTUALI

I prezzi unitari offerti, indicati nella Tabella A dell'offerta economica, comprensivi di tutti gli oneri derivanti dallo svolgimento della fornitura, si intendono fissati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua propria ed assoluta convenienza e quindi sono invariabili ed indipendenti da qualunque eventualità di cui l'Appaltatore stesso non abbia tenuto presente, per i primi 12 mesi di vigenza dell'Accordo Quadro.

Agli articoli originali IIA, non compresi nella suddetta tabella, verranno applicati i ribassi o sconti offerti al listino ufficiale dei ricambi IIA, valido alla data dell'ordine di acquisto.

Agli articoli di primo impianto o equivalenti non compresi nella suddetta tabella, verranno applicati i ribassi o sconti offerti al listino ufficiale dei ricambi IIA, valido alla data dell'ordine di acquisto, oltre all'extra sconto offerto in sede di gara.

Tutte le percentuali di sconto offerte sono da considerarsi fisse ed invariabili per tutta la durata contrattuale.

Ai fini dell'aggiornamento dei prezzi, le variazioni del listino ufficiale IIA dovranno essere comunicate tempestivamente alla Stazione Appaltante.

ART. 17 - REVISIONE PREZZI NETTI

Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023, sono stabilite le seguenti modalità di revisione dei prezzi.

A decorrere dalla seconda annualità contrattuale, i corrispettivi relativi ai prezzi unitari netti di cui alla Tabella A dell'offerta economica potranno essere oggetto di revisione sulla base del valore risultante dalle tabelle per le rivalutazioni monetarie pubblicate dall'ISTAT e relative all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. F.O.I.), prendendo come base di computo il periodo ricompreso tra il mese in cui è stato dato avvio al contratto, ed il corrispondente ultimo indice pubblicato al momento della presentazione della richiesta di revisione del prezzo.

La richiesta di revisione prezzi dovrà essere formulata dall'appaltatore mediante nota motivata, nella quale dovrà essere riportata l'attività istruttoria già svolta. Successivamente, il RUP ed il DEC condurranno specifica istruttoria per valutare le motivazioni della richiesta e la documentazione prodotta a sostegno con riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti, e con riguardo all'interesse pubblico al contenimento della spesa.

Fatta salva la discrezionalità della decisione, il provvedimento assunto a conclusione dell'istruttoria sarà comunicato entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza di revisione.

I nuovi prezzi così determinati saranno applicati agli ordini successivi all'accoglimento della revisione.

La revisione può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

In ogni caso, la revisione sarà consentita solo qualora si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva, che determinino una variazione del valore della fornitura in misura superiore al 5%, e nella misura dell'80% della variazione stessa.

ART. 18 - FATTURAZIONE E CONDIZIONE DI PAGAMENTO

Il Fornitore emetterà fatture ELETTRONICHE mensili posticipate, riepilogative delle consegne effettuate.

Le fatture, da inoltrare esclusivamente al Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate (<https://www.fatturapa.gov.it>), utilizzando l'indirizzo PEC dedicato apamfepa@legalmail.it, dovranno essere in regime **Split Payment**, con l'indicazione "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72".

È inoltre richiesto di trasmettere ad apam@apam.it una copia di cortesia in formato PDF.

I pagamenti delle forniture saranno effettuati a mezzo di bonifico bancario a 60gg dal ricevimento della fattura, previo accertamento da parte di Apam della regolarità e correttezza della fornitura e purché il Fornitore risulti regolare ai fini del DURC.

ART. 19 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Rimane in carico del Fornitore comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti certificati entro sette giorni dall'accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, della loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare in tali conti.

Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Al fine di adempiere alla normativa di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e facilitare le operazioni di pagamento, nel corpo della fattura dovrà essere altresì indicato il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al Contratto Attuativo in vigore al momento dell'emissione dell'ordine di acquisto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la Stazione Appaltante, in relazione a ciascuna transazione da essa posta in essere, si obbliga a riportare in tutti gli strumenti di pagamento, il Codice Identificativo Gara (CIG).

ART. 20 - PENALI

Salvo l'applicazione delle sanzioni previste a norma di legge per le infrazioni e per le mancanze a quanto previsto dal presente Capitolato e dell'Accordo Quadro che verrà formalizzato tra le parti, che comportino il risarcimento dei danni ulteriori, sono previste le penali di seguito indicate:

20.1 Penalità per ritardata consegna

In caso di ritardo rispetto ai termini di consegna, ritiro e sostituzione, Apam applicherà una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari all'1% (uno per cento) del valore della merce consegnata, ritirata o sostituita in ritardo, con importo minimo di € 100,00 (euro cento/00).

La penale si innalza al 3% (tre per cento) in misura giornaliera a partire dal quinto giorno lavorativo di ritardo (secondo giorno solare per le consegne urgenti) fino ad un massimo di 10 giorni lavorativi (4 giorni solari per le consegne urgenti).

20.2 Penali per mancata consegna

Decorsi 10 giorni lavorativi di ritardo (4 giorni solari per le consegne urgenti), la merce non consegnata rientra nella fattispecie della "mancata consegna" e Apam avrà la facoltà di annullare le righe d'ordine non evase e provvedere all'acquisto presso un altro operatore economico, addebitando all'appaltatore i maggiori costi documentabili derivanti dall'acquisto del materiale presso terzi, oltre alle sopraddette penali e al risarcimento per l'eventuale danno subito.

20.3 Penali per non conformità della merce consegnata

Nel caso di contestazioni inerenti ricambi difettosi o ritenuti non conformi, Apam applicherà una penale del 5% (cinqueper cento) dell'importo dei ricambi non conformi.

Il Fornitore è tenuto alla sostituzione della merce, ferme restando le ulteriori responsabilità del Fornitore per i danni causati dal montaggio di prodotti difettosi o non conformi, in questo caso il fornitore stesso dovrà risarcire Apam di tutti gli oneri derivanti dal danno subito, ai sensi dell'art. 21 del presente Capitolato.

20.4 Penali per altre violazioni contrattuali

Per ogni altra violazione contrattuale, successiva al terzo inadempimento contestato, verrà applicata una penale di € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni violazione rilevata.

In tutti i precedenti casi, potrà essere addebitato all'appaltatore inadempiente anche il cd. "fermo veicolo" fissato in € 100,00 al giorno per ciascun mezzo.

Qualora la somma delle penali maturate raggiunga il 10% (dieciper cento) dell'importo complessivo di aggiudicazione, APAM si riserva la facoltà di rescindere l'Accordo Quadro, salvo il risarcimento del danno ulteriore conseguente all'aggiudicazione alla società immediatamente seguente nella classifica delle offerte pervenute.

L'applicazione delle penali e l'addebito degli eventuali maggiori oneri sostenuti da Apam verranno effettuati mediante emissione di fattura il cui importo verrà compensato con le somme dovute allo stesso per precedenti forniture o per quelle in corso, trattenuta che l'affidatario autorizza fin da ora, con la sottoscrizione del presente Capitolato. Nell'ipotesi in cui il fornitore sia inadempiente o non sia disponibile adeguata capienza rispetto all'ammontare dell'Accordo Quadro, Apam ha la facoltà di escutere la cauzione definitiva prestata per l'ammontare delle somme dovute.

Nel caso di osservazioni e/o contestazioni da parte del Fornitore in ordine all'applicazione delle penali come sopra determinate, questi avrà l'onere di richiedere, formalmente a mezzo PEC, un incontro per la discussione della contestazione.

ART. 21 - RISARCIMENTO DEI DANNI

Qualora l'utilizzo di un ricambio fornito provochi danni al veicolo sul quale è stato montato o comprometta la funzionalità dello stesso, Apam richiederà:

- il rimborso del costo di ripristino del veicolo, dato dalla somma dei prezzi di listino dei materiali originali necessari alla sua riparazione e del costo della mano d'opera impiegata, alla tariffa oraria di € 35,00;
- il rimborso del costo di stacco e riattacco complessivo di rotazione, se disponibile, alla tariffa oraria suddetta;

- il rimborso del costo "fermo del veicolo" su cui era montato il ricambio (mancato ricavo per indisponibilità veicolo), valutato pari a € 100,00 al giorno.

In ogni caso, le eventuali sostituzioni in linea dell'autobus resesi necessarie a seguito di guasto occorso ad un ricambio fornito, saranno addebitate al Fornitore al costo unitario standard di € 150,00.

Gli eventuali traini dell'autobus, necessari a seguito di un guasto occorso a causa di un ricambio fornito, saranno addebitati al Fornitore al costo unitario standard di € 400,00.

ART. 22 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro sarà risolto di diritto con tutte le conseguenze previste dalla legge, nel caso in cui nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per i reati di cui all'art. 94 del D. Lgs 36/2023.

Apam risolverà il contratto, qualora accerti un grave o ripetuto inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni. In tal caso, prima di procedere alla risoluzione del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) provvederà alla contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine di 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile unico del procedimento. Nel caso il RUP valuti negativamente le controdeduzioni dell'appaltatore ovvero quest'ultimo ometta di presentarle, Apam dichiarerà risolto l'Accordo Quadro.

La facoltà di cui al presente articolo può essere esercitata, tra gli altri, nei seguenti casi:

- a) superamento dell'importo massimo dovuto a titolo di penali per le inadempienze previste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei Documenti Contrattuali;
- b) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia della garanzia;
- c) nelle altre ipotesi previste dai Documenti Contrattuali nonché dalla normativa vigente ed applicabile in materia.

In caso di risoluzione del contratto, al fine di quantificare le somme dovute dall'appaltatore in favore di Apam e/o viceversa, verranno valutate le seguenti voci:

- a) danni diretti, indiretti e materiali, subiti e *subendi* da Apam in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;
- b) penali a carico dell'Appaltatore.

Apam si riserva la facoltà di affidare la fornitura a un terzo soggetto a spese dell'appaltatore, rimanendo imprejudicato ogni altro diritto, ivi compreso quello di agire per il risarcimento dei danni.

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro per sua colpa, l'appaltatore avrà diritto al pagamento solamente delle prestazioni regolarmente eseguite, ai prezzi contrattuali, e sarà tenuto a risarcire i danni derivanti dall'inadempimento, tra cui il rimborso dei maggiori costi, derivanti ad Apam dalla stipula di un nuovo Accordo Quadro o comunque dalla necessità di procurarsi in altro modo le forniture.

In caso di scioglimento anticipato del contratto da parte dell'appaltatore, fuori dai casi normativamente previsti, Apam si riserva di richiedere il risarcimento di tutti gli eventuali danni subiti e *subendi*.

ART. 23 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla normativa vigente e applicabile in materia, Apam - fatto salvo il risarcimento del danno e senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di Legge - ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei casi di seguito indicati:

- a. false dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla procedura;
- b. perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dell'appalto, nonché per la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- c. manifesta incapacità o inidoneità anche solo legale;
- d. fornitura di materiale difforme o non rispondente ai requisiti di qualità richiesti;
- e. contestazione e applicazione di penali per un importo superiore al 10% del valore dell'Accordo Quadro;
- f. mancato rispetto degli adempimenti in materia di tracciabilità dei pagamenti, di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.;
- g. inadempimento accertato alle norme sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- h. mancato rispetto dei termini e delle condizioni, tra cui i prezzi offerti in sede di gara, salvo quanto previsto all'art. 17, che hanno determinato l'aggiudicazione dell'appalto;
- i. rallentamento o interruzione nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione e il completamento delle prestazioni contrattuali nei termini previsti dal contratto;
- j. resa di dieci prodotti non conformi durante il periodo di validità annuale previsto per il Contratto attuale;
- k. ogni altra grave violazione di legge;
- l. ogni altra causa prevista dal presente Capitolato e dagli altri documenti di gara;

- m. ogni altra causa prevista dal Codice dei contratti (D. Lgs 36/2023);
- n. in caso di perdita, in capo ad Apam, della gestione del servizio di trasporto pubblico locale.

Al verificarsi di uno degli eventi di cui sopra, l'Accordo Quadro si intenderà risolto di diritto non appena Apam avrà comunicato all'appaltatore, a mezzo Pec senza necessità di ulteriori adempimenti, l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, che è stabilita ad esclusivo beneficio di Apam.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali Apam non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.

In ipotesi di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, l'appaltatore ha l'obbligo di corrispondere ad Apam il risarcimento dei danni, diretti ed indiretti, nessuno escluso ed eccettuato, da quest'ultima subiti nonché tutte le spese e/o oneri inerenti e conseguenti alla risoluzione. Resta salvo il pagamento delle penali, qualora nel frattempo maturate, nonché l'applicazione di ogni ulteriore disposizione normativa vigente in materia e, in particolare, del D. Lgs. 36/2023.

Apam avrà anche la facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare le conseguenti operazioni contabili.

ART. 24 - RECESSO

Ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. 36/2023, la stazione appaltante potrà recedere dall'Accordo Quadro in qualunque momento, con un preavviso di 10 (dieci) giorni, decorsi i quali prende in consegna le forniture ed effettua la verifica della regolarità delle stesse. Nel caso di recesso, la stazione appaltante provvederà al pagamento delle sole prestazioni già eseguite.

L'appaltatore non ha diritto a pretese risarcitorie, nonché a ulteriori compensi, indennizzi e/o rimborsi spese.

Dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore dovrà cessare le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla stazione appaltante.

ART. 25 - CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEL CREDITO

A norma di quanto stabilito all'art. 119, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, l'Accordo Quadro non può essere ceduto, a pena di nullità fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lettera d), del suddetto Decreto.

La cessione del credito dell'appaltatore, di cui all'art. 1260 cc e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 120, comma 12, del D. Lgs. 36/2023.

ART. 26 - PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – CODICE ETICO – MODELLO ORGANIZZATIVO – PATTO DI INTEGRITÀ

L'operatore economico dovrà dichiarare di:

- prendere atto e di accettare i contenuti del vigente aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione nonché del Codice Etico e di Comportamento adottati da Apam Esercizio Spa e pubblicati sul sito www.apam.it – sezione "Società Trasparente" di Apam Esercizio Spa;
- obbligarsi a rispettare il Modello Organizzativo societario, ed in generale le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii. ("D. Lgs. 231/2001"), di non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati contemplati nello stesso decreto, nonché di svolgere la propria attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti che siano astrattamente idonei a realizzare le ipotesi di reato previste dal citato D. Lgs. a prescindere dal loro effettivo verificarsi nel caso concreto;
- promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili, e di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dal D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro);
- prendere atto e accettare il contenuto del Patto di integrità, in allegato;
- prendere atto e accettare il contenuto dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, allegata al Disciplinare di gara. Il trattamento dei dati verrà effettuato ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sua successiva integrazione al GDPR – Regolamento UE n. 2016/679.

Qualora l'operatore economico non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui al precedente capoverso, la Stazione Appaltante avrà il diritto di revocare l'eventuale aggiudicazione e di adottare gli ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

ART. 27 - CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso dell'Accordo Quadro non darà mai diritto al Fornitore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione delle prestazioni contrattuali.

Per qualsiasi controversia connessa all'Accordo Quadro qui disciplinato è competente in via esclusiva il Foro di Mantova.

ART. 28 - ONERI E SPESE

Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente procedura e tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti alla stipula dell'Accordo Quadro di cui al presente Capitolato, sono a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore.

ART. 29 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sua successiva integrazione al GDPR – Regolamento UE n. 2016/679.

I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della procedura e il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati.

Titolare del trattamento è Apam Esercizio Spa, Via Dei Toscani n. 3/c, Mantova, tel 0376/2301, www.apam.it, apam@apam.it.

Allegato:

- B. Capitolato della sicurezza per forniture/servizi/lavori in appalto.

| Rev. | Data | Ragione della emissione | Redatto | Controllato DEC | Visto RUP |
|------|------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 00 | 02/11/2023 | Prima emissione | Ufficio Acquisti LF | Ing. Pellegrino Guerra | Dott. Alberto Spaggiari |
| | | | | <i>Documento firmato</i> | <i>Documento firmato</i> |